



REGOLAMENTO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI VERONA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 272 del 27 giugno 1984
Modificato con deliberazione consiliare n. 104 del 13 luglio 1995

Art. 1 Finalità del Servizio

Il Servizio Scuole dell'infanzia del Comune di Verona si propone la realizzazione del diritto all'educazione di tutti i bambini e le bambine in età da 3 a 6 anni, in collaborazione con le famiglie, gli organismi di partecipazione scolastica e le Circoscrizioni.

Esso fa propri gli "Orientamenti per l'attività educativa e didattica nelle scuole materne statali" (D.P.R. 1969 n. 647), i successivi documenti programmatici e/o indicazioni nazionali emanati, sottolineando in particolare la figura centrale del bambino, riferimento costante per l'espressione delle professionalità degli operatori scolastici. Al fine di creare un'unica ed ininterrotta esperienza educativa capace di assicurare un armonioso sviluppo del bambino, gli Orientamenti educativi della scuola si realizzano in collaborazione con gli asili nido e la scuola primaria.

L'attuazione degli Orientamenti è affidata alle educatrici, che a livello delle singole scuole elaboreranno un piano di attività educativa e didattica in relazione alle varie situazioni ambientali, in collaborazione con i rispettivi Consigli di Plesso e le Direzioni didattiche, con il coordinamento da parte della Direzione delle Scuole per l'Infanzia comunali.

Art. 2 Rapporti con le Circoscrizioni

Tra le scuole e le Circoscrizioni si stabiliscono rapporti atti a realizzare un'ampia collaborazione sulle questioni scolastiche e l'apertura della scuola alla vita del territorio.

In tale prospettiva, si fa riferimento alle deleghe approvate con Deliberazione consiliare n. 68 del 9 aprile 1979.

Il Consiglio di Circoscrizione potrà inoltre, attraverso i propri organismi, proporre ai Consigli di Plesso e alle Direzioni Didattiche iniziative ricreative e culturali tese in particolare a sviluppare i rapporti del bambino con la realtà ambientale.

Art. 3 Organizzazione del Servizio

L'organizzazione del Servizio Scuole dell'Infanzia è affidata al Dirigente del C.d.R. Scuole Materne e alla Direzione di circolo, secondo gli indirizzi dettati dall'amministrazione Comunale.

Tale organizzazione manterrà collegamenti con gli organi democratici della scuola e le Circoscrizioni.

Art. 4 Articolazione del Servizio

Per il buon andamento generale e per le realizzazione delle finalità educative di cui all'art. 1 del presente regolamento, il Servizio Scuole dell'infanzia si avvale delle seguenti funzioni e figure professionali:

- un Dirigente del Servizio con compiti gestionali, di iniziativa e coordinamento;
- un Dirigente Scolastico di Circolo;
- un Responsabile amministrativo e della formazione;
- un esperto di didattica;
- coordinatori pedagogico - didattico centrali;
- coordinatori pedagogico - didattico territoriali.

Art. 5 Gruppo di coordinamento pedagogico – didattico

Il Gruppo di coordinamento pedagogico – didattico è composto dalle figure professionali di cui all'articolo 4 del presente Regolamento.

Art. 6 Compiti del gruppo di coordinamento pedagogico – didattico

Il Gruppo di coordinamento pedagogico – didattico, con funzioni consultive e di proposta, ha il compito di approfondire i problemi psico - pedagogici relativi all'educazione dell'infanzia nel quadro della ricerca

scientifica contemporanea. Inoltre propone iniziative di aggiornamento e di formazione del personale scolastico mediante corsi, convegni, incontri di studio. In particolare favorisce le attività di sperimentazione; fornisce la consulenza tecnica richiesta dalle scuole; segnala il materiale didattico e le pubblicazioni da mettere a disposizione.

Art. 7 Coordinamenti pedagogici territoriali

Il coordinamento pedagogico delle attività educative e didattiche delle scuole ha luogo nell'ambito di 4 raggruppamenti territoriali comprendenti un gruppo omogeneo di plessi e viene svolto da altrettanti coordinatori pedagogici territoriali.

L'organizzazione delle attività didattiche delle scuole comprese nei circoli è affidata ad altrettanti Direttori che operano in diretta collaborazione con il Direttore centrale per le scuole per l'infanzia.

Art. 8 Dirigente Scolastico di Circolo

Le scuole dell'Infanzia comunali afferiscono ad un unico circolo didattico.

Il Dirigente Scolastico di Circolo, in collaborazione con il Dirigente del Servizio e il Gruppo di coordinamento pedagogico – didattico, promuove e coordina le attività del circolo, in particolare, quale responsabile dell'offerta formativa delle scuole, opera in diretta collaborazione con i coordinatori pedagogici territoriali.

Svolge inoltre funzioni di consulenza pedagogico- didattica a favore delle scuole, crea occasioni di incontro con il personale del circolo, tiene rapporti con il Dirigente del Servizio e gli organismi scolastici. I Direttori Didattici si avvalgono, per gli adempimenti amministrativi, di una Segreteria.

Art. 9 Insegnante coordinatrice di plesso

In ciascuna scuola viene eletta dal personale docente del plesso un'insegnante – coordinatrice, all'inizio di ogni anno scolastico. Prendendo atto di tale elezione, il Dirigente Scolastico procede alla nomina formale. La coordinatrice tiene il collegamento con i vari organi preposti alla vita del plesso ed in particolare con il Dirigente Scolastico, cui compete la vigilanza del buon funzionamento della scuola.

Art. 10 Organi di partecipazione scolastica Consigli di Plesso

Presso ogni scuola è istituito un Consiglio di Plesso, che viene eletto ogni anno, secondo le modalità previste dal D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416.

Di esso fanno parte:

- il Direttore di Circolo;
- due rappresentanti dei genitori per sezione, eletti dai genitori degli alunni frequentanti le singole sezioni;
- il personale docente della scuola;
- una o più rappresentanti del personale non docente in relazione al numero delle sezioni.

Il Consiglio di Plesso è presieduto dal Direttore o da un suo delegato.

E' convocato dal Presidente di sua iniziativa ovvero su richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

Alle sedute dei Consigli di Plesso può partecipare il direttore Centrale.

Il Consiglio di Plesso formula proposte all'Amministrazione Comunale, tramite la Direzione Centrale delle scuole per l'infanzia, in ordine all'attività educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione; inoltre agevola ed estende i rapporti reciproci tra insegnanti, genitori e bambini.

Allo scopo di dare alle proposte un contenuto più rispondente alle istanze degli utenti del servizio, i rappresentanti eletti nel Consiglio di Plesso possono riunire i genitori in assemblea, in orario extra-scolastico, per trattare i temi che rientrano nelle attribuzioni dei Consigli di Plesso.

Art. 11 Consigli di Circolo

Segue di regola la normativa del D.P.R. 31.05.1974 n. 416.

E' composto da 8 rappresentanti del personale docente

2 rappresentanti del personale non docente

8 rappresentanti dei genitori

il Direttore di Circolo.

E' presieduto da uno dei genitori degli alunni, eletto dai membri del Consiglio stesso.

Ogni Circoscrizione del Circolo nomina un proprio rappresentante che partecipa a titolo consultivo.

Funge da segretario 1 membro del Consiglio designato dal Presidente.

Dura in carica due anni scolastici e si riunisce in orario compatibile con gli impegni dei componenti eletti.

Funzioni e competenze:

- dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico del circolo;
- delibera, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Plesso, sull'organizzazione delle attività e della vita scolastica del Circolo, in particolare nell'uso di attrezzature culturali e didattiche comuni, rinnovo e conservazione dei sussidi didattici: audiovisivi, dischi, libri, materiali per sperimentazioni, ecc.;
- promuove contatti con altre scuole al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze;
- partecipa ad attività culturali e ricreative di particolare interesse educativo;
- decide in merito all'ampliamento dell'orario di frequenza (7.30-17.30) in relazione alle richieste dei genitori e alle proposte dei Consigli di Plesso.

Art. 12 Collegio dei Docenti

E' composto dai docenti in servizio e dal Direttore di Circolo.

E' presieduto dal Direttore o da un suo delegato.

Si riunisce durante l'orario di servizio, non di insegnamento, all'inizio dell'anno scolastico e almeno una volta ogni tre mesi.

Si riunisce inoltre per i problemi specifici a livello di plesso, con tutti gli operatori della scuola, almeno tre volte all'anno.

Compiti:

- a) formula proposte al Direttore di Circolo per la formazione e la composizione delle classi;
- b) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti e di sperimentazione metodologica e didattica;
- c) elegge i docenti che faranno parte del gruppo di promozione;
- d) cura la programmazione dell'attività educativa;
- e) programma le ore previste per l'aggiornamento e incontri vari, tenendo conto delle proposte dei singoli plessi.

Art. 13 Interventi per i bambini handicappati

I bambini portatori di handicap fisici, sensoriali o psichici, vengono inseriti nelle scuole per l'infanzia comunali che saranno dotate di insegnanti di sostegno e di personale ausiliario addetto all'assistenza specifica.

Nelle sezioni che ospitano un bambino portatore di handicap il numero dei bambini sarà opportunamente ridotto.

L'accertamento di portatori di handicap dovrà essere preventivamente effettuato da una apposita equipe medico psicopedagogista dell'U.S.L..

Dell'integrazione dei bambini handicappati si farà carico l'intero collegio dei docenti della scuola e non solo l'insegnante di sostegno.

Secondo tale indirizzo sarà predisposta anche la programmazione didattica.

Con riferimento alla normativa vigente nelle scuole materne statali, l'Amministrazione comunale e le OO.SS. stabiliranno, per ogni anno scolastico, dopo l'esito delle iscrizioni, i criteri di assegnazione del personale di sostegno per l'integrazione dei bambini handicappati.

Art. 14 Organizzazione della scuola per l'infanzia

Ogni scuola per l'infanzia si articola per sezioni, a ciascuna delle quali sono assegnate due insegnanti.

Le sezioni sono composte di norma da non più di 25 bambini e da non meno di 20.

Nella scuola per l'infanzia vengono evitate divisioni rigide per l'età. La scuola si struttura in sezioni, di regola aperte alla collaborazione reciproca.

Art. 15 Calendario e orario

La scuola per l'infanzia è aperta per 10 mesi l'anno, secondo il calendario della scuola statale. L'orario giornaliero, in via normale, è di 8 ore, dalle 8.30 alle 16.30 (il sabato dalle 8.30 alle 12.30).

Su richiesta comprovata e motivata da parte dei genitori della scuola, il Consiglio di Circolo autorizza l'estensione dell'orario di apertura la mattina, a partire dalle 7.30 il pomeriggio fino alle 17.30.

Art. 16 Iscrizioni

Sono ammessi a scuola per l'infanzia comunale i bambini che compiono tre anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui viene effettuata l'iscrizione.

Le iscrizioni hanno luogo, di regola, nei termini previsti per le scuole materne statali, con le modalità che vengono indicate con pubblico avviso a cura dell'Amministrazione comunale. I bambini provenienti dall'asilo nido saranno ammessi con precedenza, previa iscrizione.

In caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili verrà compilata una graduatoria, a cura del Consiglio di Circoscrizione, sentito il Consiglio di Plesso, dei bambini iscritti, secondo i criteri dell'età e del bisogno, correlati tra loro.

I bambini che senza giustificato motivo, restino assenti per oltre un mese, perdono il diritto di frequenza. E' compito del Consiglio di Plesso esaminare i singoli casi.

Art. 17 Personale insegnante

A ciascuna sezione sono assegnate due insegnanti, che hanno la responsabilità educativa e didattica della sezione.

L'assegnazione al primo turno viene effettuata in base all'anzianità di servizio comunale, in caso di parità in base all'ordine di graduatoria delle vincitrici del concorso, salvo diversi accordi reciproci tra insegnanti.

Le insegnanti prestano servizio per 30 ore settimanali per l'attività didattica più 20 ore al mese per l'aggiornamento, gli incontri con i genitori, sia individuali che collettivi, e la partecipazione agli organismi collegiali, salvo disposizioni innovative previste dalla legge.

La responsabilità civile del personale docente è a carico dell'Amministrazione Comunale, salvo i casi di colpa grave o dolo.

Art. 18 Personale ausiliario

Il personale ausiliario delle scuole per l'infanzia comunali collabora con il personale insegnante alla realizzazione delle finalità che la scuola si prefigge, seguendo l'apposito mansionario approvato dall'Amministrazione Comunale.

Tutto il personale in servizio è tenuto a frequentare gli appositi corsi di aggiornamento in orario di lavoro. Ad ogni scuola sono assegnate tante inservienti quante sono le sezioni, più una per plesso.

Art. 19 Stato giuridico ed economico del personale insegnante e dirigente

Per quanto non previsto dal presente regolamento si segue la normativa delle scuole dello Stato.

Al personale insegnante e dirigente delle scuole materne comunali viene esteso il trattamento economico e di carriera previsto per analogo personale della scuola statale (come da delibera consiliare n. 128 del 26.6.1957.

Sono comunque fatti salvi i diritti acquisiti.